
LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE TERZA

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

ASPETTI GENERALI DEL COORDINAMENTO

Tra gli aspetti di insieme che si ricavano dal discorso fatto nelle altre parti della relazione, assume ancora una volta rilievo quello che riguarda la crescente incidenza, nel bilancio dello Stato, delle spese per trasferimenti in direzione del settore pubblico e, in particolare, della Regione. Da qui la sempre maggiore attualità del problema dei rapporti tra finanza statale e finanza degli altri enti, problema che può trovare soluzione, nel rispetto dei principi costituzionali, soltanto attraverso strumenti di coordinamento che diano modo al Parlamento di operare le scelte relative agli indirizzi generali della finanza pubblica.

Di questi temi la Corte si è occupata da anni nelle proprie relazioni, sottolineando come strumento primario del coordinamento (anzi sede elettiva di questo) possa essere proprio il bilancio dello Stato perché è in questa sede che vengono a porsi, in definitiva, gli indirizzi della finanza pubblica, attraverso la determinazione delle somme da trasferire ai vari centri di spesa.

La rivitalizzazione del bilancio nella prospettiva accennata richiede certamente che siano soddisfatte talune condizioni, irrinunciabili, del resto, quali che siano gli strumenti che il Parlamento voglia utilizzare per l'esercizio del potere di coordinamento demandatogli dall'articolo 119 della Costituzione. Queste condizioni riguardano, come già detto nelle più recenti relazioni, la omogeneità dei sistemi contabili e la disponibilità di dati certi ed aggiornati (e quindi la tempestività della rendicontazione).

Dell'esigenza di uniformare la disciplina contabile (pur con le sue ineliminabili differenze che tengano conto delle caratteristiche di struttura di taluni enti o gruppi di

enti) si è reso avvertito il legislatore in più occasioni nel più recente passato. Basti ricordare la legge 16 maggio 1976, n. 335, la quale contiene precisi criteri di armonizzazione dei bilanci e dei consuntivi regionali, attraverso il sistema della riclassificazione delle entrate e delle spese secondo lo schema adottato dallo Stato nell'esercizio.

Circa l'attuazione della normativa anzidetta mancano ad oggi sufficienti elementi di verifica; infatti, come meglio si vedrà più avanti (1), soltanto poche Regioni hanno emanato norme in materia di contabilità regionale, mentre i bilanci di previsione dello stesso esercizio 1977 continuano, in genere, ad operare ancora secondo gli schemi degli esercizi precedenti ed a presentare, quindi, disomogeneità tali da non consentire aggregazioni o raffronti (2).

A non diverse esigenze si richiama, per quanto riguarda il settore degli enti pubblici istituzionali, l'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70; ma il precetto è rimasto inattuato non avendo ancora il Governo, che pur doveva provvedervi entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, emanato le previste norme in materia di classificazione delle entrate e delle spese, nonché di amministrazione e contabilità degli enti pubblici.

(1) V. Capitolo II riguardante le Regioni ad autonomia ordinaria.

(2) Come ricordato nella precedente relazione si pongono problemi di armonizzazione, che andrebbero affrontati e risolti in modo adeguato e sollecito, della struttura dei bilanci e della stessa disciplina normativa della gestione delle Regioni e Province ad autonomia speciale con i principi informativi della legge 16 maggio 1976, n. 335.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La condizione della disponibilità di dati certi e aggiornati riposa evidentemente sulla tempestività del rendimento dei conti pubblici; tempestività che, raggiunta, come è noto, dallo Stato e dalle Regioni e Province ad autonomia speciale (ad eccezione della Sardegna), presenta ancora fasce di inadempienze nell'ambito delle Regioni ad autonomia ordinaria, in non pochi enti pubblici istituzionali e soprattutto, con maggiore consistenza, negli enti locali.

Occorre aggiungere che il realizzarsi delle condizioni anzidette, se pur necessario, non è tuttavia sufficiente ai fini che qui interessano, richiedendosi altresì che adeguati canali vengano attivati in modo da consentire la conoscenza da parte del Parlamento di quegli elementi sull'andamento delle gestioni pubbliche, che servano di supporto alle scelte proprie di esso.

Anche di tale profilo la Corte si è occupata da vario tempo, cercando di dare il proprio concreto apporto alle esigenze conoscitive delle Camere, attraverso il completamento dell'annuale referto sul rendiconto generale dello Stato con dati e osservazioni sui vari centri di spesa del settore pubblico.

La Corte non si nasconde — e lo ha anzi più volte sottolineato nelle più recenti relazioni — i limiti intrinseci che in questa prospettiva incontra la propria funzione referente, precipuamente a detti fini prevista dalla Costituzione. Limiti che sono dovuti, da una parte, all'area in cui si muove, nella vigente realtà normativa, la competenza della Corte in materia di controllo; e, dall'altra, alla insufficienza di mezzi e di strutture che finora non ha consentito alla Corte di aggiornare le pronunce sui conti consuntivi degli enti locali e, quindi, di offrire — compatibilmente con il cronico ritardo con cui i conti stessi pervengono — un quadro globale, il più possibile attendibile, della situazione finanziaria dei comuni e delle province.

Mentre in ordine a tale ultimo profilo, il problema si riduce all'apprestamento di idonee misure organizzative (di cui sarà detto nell'apposito capitolo dedicato agli enti locali territoriali), il discorso sul re-

ferito merita attenta riflessione essenzialmente per quanto riguarda le Regioni ad autonomia ordinaria, anche tenendo conto del volume delle gestioni di bilancio già raggiunto e che è destinato sempre più a crescere, in dipendenza del dilatarsi delle competenze di intervento, per effetto dell'ormai prossima attuazione della legge numero 382 del 1975.

Lasciando in disparte, per il momento, ogni riferimento al problema del controllo sull'azione amministrativa regionale (3), è importante rilevare che in atto il Parlamento manca di elementi certi e concreti sull'andamento delle gestioni delle Regioni ad autonomia ordinaria, a differenza di quanto avviene per le Regioni e le Province ad autonomia speciale, per le quali il vigente sistema consente una puntuale informativa delle Camere attraverso la comunicazione che ad esso fa la Corte delle relazioni annualmente rese ai consigli regionali e provinciali e attraverso il quadro di insieme che delle gestioni stesse viene dato nella stessa relazione sul rendiconto generale dello Stato.

È certo da ammettere che a questi medesimi fini il Parlamento può usufruire dei diversi documenti informativi periodicamente resi dal Governo (nei quali entra in considerazione anche l'area delle Regioni), come pure deve dirsi che la stessa Corte, ormai da vari anni, in sede di relazione sul rendiconto generale dello Stato, cerca di dare una visione complessiva (ma limitata a causa della insufficienza dei dati a disposizione) anche dell'andamento di dette gestioni. È vero però che tutto ciò non può offrire una rappresentazione organica delle entrate e delle spese regionali con l'analisi dei vari comparti e la evidenziazione dei principali fenomeni.

L'attuale situazione di carenza, più volte richiamata in sede parlamentare, è stata avvertita dallo stesso Governo che ha riconosciuto l'esigenza di una attenta considerazione del problema, sia a livello « di una disciplina uniforme, nei principi, della

(3) Di questo problema si parla nel capitolo III, dedicato alle Regioni ad autonomia ordinaria.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fase di verifica tecnico-contabile dei rendiconti, fase che nell'ambito dello Stato si concreta nel giudizio di parificazione della Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento » (4), sia attraverso la introduzione di appositi congegni, quale la trasmissione alla Corte dei conti dei rendiconti generali delle Regioni, corredati da eventuali osservazioni dei Ministeri finanziari, in modo da consentire alla stessa Corte di dare al Parlamento, in una visione ordinata e globale, proprio quel momento di sintesi delle gestioni regionali, che in atto manca e di cui invece il Parlamento ha bisogno per esercitare le sue prerogative in materia di coordinamento della finanza pubblica (5).

L'importanza del problema è innegabile e la Corte ritiene di sottolineare l'esigenza di una soluzione, che sia anche idonea a colmare un'altra lacuna della legge n. 335 del 1976 la quale non prevede alcun collegamento, che invece appare irrinunciabile nell'interesse delle Regioni, tra gli organi statali di controllo e le Assemblee legislative regionali.

Nelle prospettive sopra indicate si inquadra, in sostanza il discorso sulla necessità di un bilancio integrato della pubblica amministrazione, da tempo sostenuta dalla Corte con favorevoli echi in sede parlamentare. Il discorso è ripreso, nei suoi vari aspetti, nella « Premessa » a questa relazione e di esso è qui sufficiente riportare la conclusione, e cioè che l'operatività del coordinamento riposa sulla verifica delle risultanze di insieme delle gestioni pubbli-

(4) Così la relazione al disegno di legge governativo sulla contabilità regionale, tradotta nella legge 19 maggio 1976, n. 335; e aggiunge che la soluzione del problema dovrebbe essere trovata nel quadro di una riconsiderazione dell'intero sistema dei controlli sulle amministrazioni regionali.

(5) In questi sensi era la proposta fatta dal relatore al disegno di legge sulla contabilità regionale ed espressamente fatta propria dal Governo. La proposta non fu recapitata nel testo legislativo a motivo di talune perplessità affacciate, in sede di discussione, sulla qualificazione di tale formale attribuzione alla Corte. Si richiamano in proposito le considerazioni svolte nella precedente relazione.

che che può aversi soltanto attraverso la disponibilità di un generale quadro consolidato della finanza pubblica (6).

Altro profilo generale di cui occorre occuparsi, sempre in funzione del coordinamento, è quello delle giacenze di cassa degli enti pubblici non economici. Si tratta, come è noto, di problema che riveste, sotto vari aspetti, particolare importanza e attualità e sul quale la Corte ha più volte sollecitato l'attenzione del Parlamento, sottolineando la necessità di un adeguato coordinamento dei flussi di cassa del settore pubblico, soprattutto stante l'attuale periodo congiunturale.

In effetti, l'entità di dette giacenze è in continuo aumento ed ha raggiunto livelli notevoli, tali da indurre a chiedersi in quale misura possa ritenersi compatibile con le esigenze di un'ordinata politica finanziaria, un sistema che grava il Tesoro del trasferimento di somme sempre più ingenti dallo Stato verso i vari centri di spesa, ponendo complessi problemi di reperimento di fondi, mentre determina l'accumularsi di forti depositi presso i centri stessi in attesa della loro concreta utilizzazione.

Il divario esistente tra il ritmo di acquisizione delle entrate e quello di erogazione delle spese è dovuto, come è noto, a un complesso di fattori che qui non possono essere analizzati (7); certo è che esso determina distorsioni e riflessi negativi sul fabbisogno dello Stato (tanto più ove si consideri le difficoltà dell'attuale momento), e nello stesso tempo si concreta in non giustificabili utilità per gli enti destinatari dei trasferimenti.

Il problema, che presenta indubbiamente delicate implicazioni non soltanto sotto

(6) Utile strumento a questi fini potrebbe essere la realizzazione di un unico sistema informativo per l'intera amministrazione pubblica di cui si parla — sia pure in termini ancora problematici — nella precedente relazione della Corte e nelle Note informative sulla relazione stessa rese al Parlamento dal Ministro per il Tesoro.

(7) Di questi profili è cenno nei capitoli che seguono riguardanti le Regioni ad autonomia speciale e le Regioni ad autonomia ordinaria.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il profilo giuridico, è stato di recente oggetto di iniziative in sede parlamentare (8) ed è auspicabile che presto si giunga ad una soluzione che, pur tenendo conto dell'autonomia degli enti (e in specie delle Re-

gioni) e delle loro esigenze di operatività, consenta di eliminare le rilevate distorsioni e di assicurare comunque alle autorità monetarie il necessario controllo dei flussi di cassa (9).

(8) Si vedano le proposte di legge, atti Camera n. 247 e 481, nonché le osservazioni formulate dalla V Commissione permanente del Senato sul bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio 1977 (Atto n. 280/A, pag. 14).

(9) Un principio di disciplina, anche se limitata agli interventi espressamente considerati, si ricava da recenti norme (leggi 16 ottobre 1975,

n. 492 e n. 493 riguardanti provvedimenti per il rilancio dell'economia) le quali hanno stabilito che le somme destinate alle Regioni siano versate in appositi conti correnti infruttiferi presso la tesoreria centrale e che la somministrazione dei fondi avvenga in relazione ai fabbisogni connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento.

CAPITOLO II

LE REGIONI E LE PROVINCE A STATUTO SPECIALE

1. — *Premessa*

Il rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige dell'esercizio 1976 è stato presentato in data 28 giugno 1977 alla Sezione del controllo della Corte per la Regione stessa; dopo le verifiche di competenza di questa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, il rendiconto generale è stato sottoposto al giudizio delle Sezioni riunite della Corte che ne hanno dichiarato la regolarità con decisione pronunciata nell'udienza in data 25 luglio 1977 e riportata in allegato alla presente in uno alla relazione resa al Consiglio regionale.

Nella stessa udienza del 25 luglio 1977 le Sezioni riunite della Corte hanno dichiarato la regolarità del rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia dell'esercizio 1976, presentato alla competente Delegazione della Corte in data 23 giugno 1977. La decisione delle Sezioni riunite è riportata in allegato alla presente in uno alla relazione resa al Consiglio regionale.

La Regione siciliana ha presentato il rendiconto generale dell'esercizio 1976 in data 24 giugno 1977. Le Sezioni regionali riunite della Corte ne hanno dichiarato la regolarità nell'udienza del 20 luglio 1977. La decisione è allegata alla presente, unitamente alla relazione resa all'Assemblea regionale siciliana.

Pur in difetto di prescrizione legislativa circa i termini di presentazione dei rendiconti generali per il giudizio della Corte, le Province di Trento e di Bolzano hanno rispettato anche quest'anno la prassi ormai consolidata di presentare i rendiconti in tempo utile a consentirne il giudizio della

Corte nello stesso termine previsto per il rendiconto generale dello Stato e per quelli delle Regioni a statuto speciale. I rendiconti generali sono stati presentati il 22 giugno 1977 (quello della Provincia di Trento) e il 14 giugno 1977 (quello della Provincia di Bolzano) alla Sezione del controllo della Corte per la Regione Trentino-Alto Adige; dopo le verifiche di competenza di questa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, i rendiconti stessi sono stati sottoposti al giudizio delle Sezioni riunite della Corte, che ne hanno dichiarato la regolarità con decisioni pronunciate nella udienza del 25 luglio 1977 e che sono allegate alla presente in uno alle relazioni rese ai rispettivi Consigli provinciali.

Nella stessa udienza del 25 luglio 1977 la Corte a sezioni riunite ha dichiarato regolare il rendiconto generale della Regione sarda relativo all'esercizio 1970; in allegato è riportata la decisione in uno alla relazione resa al Consiglio regionale.

I rendiconti generali della Sardegna, che ancora non sono stati presentati ai fini del giudizio della Corte e della successiva approvazione del Consiglio regionale, riguardano gli esercizi dal 1972 al 1976 (10).

Per quest'ultimo esercizio, come già avvenuto per quelli precedenti, è stato fatto constare l'inadempimento con decisione pronunciata nell'udienza del 25 luglio 1977 che è allegata alla presente unitamente alla relazione che la Corte, pur in mancanza dei dati di gestione, ha ritenuto, come per il

(10) Il rendiconto generale per l'esercizio 1971 è stato presentato alla Delegazione della Corte il 30 maggio 1977 ed è ancora in corso d'esame.

passato, di dover rendere al Consiglio regionale, traendo gli elementi dai risultati del controllo eseguito durante l'esercizio.

Quanto ai rendiconti generali riguardanti gli esercizi precedenti, va ricordato che, su istanza del pubblico ministero, le Sezioni riunite della Corte, con decreto in data 24 luglio 1976 avevano intimato al Presidente della Giunta regionale della Sardegna la presentazione dei rendiconti degli esercizi dal 1971 al 1975 fissando un termine di 180 giorni a decorrere dalla notificazione del decreto stesso. Prima della scadenza del termine, il Presidente della Giunta ha presentato alla Corte, come già detto, il rendiconto del 1971 e ha richiesto una proroga per gli altri, motivandoli con particolari contingenti difficoltà organizzative e di personale. Con decreto 6 luglio 1977 le Sezioni riunite della Corte hanno accolto la richiesta di proroga, fissando il nuovo termine al 30 giugno 1978.

2. — Norme di attuazione degli statuti regionali

Nel 1976 sono entrate in vigore le nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975. Queste norme, che hanno apportato un sensibile ampliamento delle funzioni regionali con trasferimento di organi e uffici statali, contengono altresì innovazioni nella disciplina del controllo della Corte sull'Amministrazione regionale, sia per quanto ne concerne la organizzazione — è stata istituita la Sezione del controllo con sede a Trieste e di un ufficio distaccato ad Udine — sia in ordine alle sue modalità, con il trasferimento al controllo successivo dei titoli di spesa conseguenti ad atti già assoggettati a controllo preventivo, nonché di altri atti entro determinati limiti di somma (11).

(11) Un controllo successivo generalizzato è stato poi previsto, per gli atti relativi alle provvidenze alle zone colpite dal terremoto, dal D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Quanto alla concreta attuazione del nuovo sistema, l'esperienza del 1976 non offre sufficienti elementi per una significativa valutazione (alcune prime osservazioni sono comunque contenute nella relazione resa quest'anno al Consiglio regionale) e quindi non resta che far rinvio alla relazione sul prossimo esercizio.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono state emanate norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali e di conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Il provvedimento è stato ammesso a registrazione con deliberazione della Sezione del controllo 6 novembre 1976, n. 717, che ha puntualizzato la natura e i limiti delle norme di attuazione (12).

Nel 1976, su richiesta del Governo, la Corte ha espresso parere su uno schema di norme di attuazione presentato dal Presidente della Regione sarda contenente modifiche alla disciplina del controllo sugli atti della Regione stessa. Le modifiche proposte riguardano la organizzazione del controllo (in sostanza sulla stessa base del modello già adottato per le Regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) nonché le modalità di esercizio, in ordine alle quali, peraltro, la Corte ha manifestato varie perplessità (13).

3. — Bilanci di previsione e ordinamento contabile

I bilanci di previsione delle Regioni Sicilia, e Friuli-Venezia Giulia sono stati approvati nel 1976 nei termini previsti (14).

In ritardo, invece, sono stati approvati i bilanci di previsione delle Regioni Sarde-

(12) La deliberazione è pubblicata in allegato. Nella stessa materia altre norme di attuazione sono state emanate con D.P.R. 26 marzo 1977, n. 104.

(13) Il parere, espresso nell'adunanza del 23 giugno 1976, è pubblicato in allegato.

(14) Sicilia, legge reg. 29 dicembre 1975, n. 92; Friuli-Venezia Giulia, legge reg. 30 aprile 1976.

gna e Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e di Bolzano.

Mentre per le Regioni Sardegna e Trentino-Alto Adige il ritardo è di oltre un mese (15), più consistente è quello verificatosi nella Provincia di Trento (circa due mesi) (16) e ancora di più quello della Provincia di Bolzano, dove si è avuta una soluzione di continuità nella gestione di oltre due mesi e mezzo (17). Quanto alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province di Trento e di Bolzano è da dire che si tratta di fenomeno ormai ricorrente, sul quale più volte la Corte si è soffermata per rappresentarne le conseguenze e in ordine al quale non può che ribadirsi l'esigenza di adeguatamente valutare le cause che vi stanno a base (tanto più che dovrebbero essere ormai superate le difficoltà connesse alla fase di attuazione delle modifiche statutarie) e di apprestare misure idonee ad eliminare la rilevata situazione di irregolarità.

Le variazioni di bilancio (numerose nella Provincia di Bolzano) sono state adottate talora nell'ultimo mese dell'esercizio e in qualche caso anche ad esercizio scaduto (Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento).

Quanto alla struttura dei bilanci di previsione anche quest'anno la Corte ha formulato osservazioni di vario genere sotto il profilo specialmente dei criteri di classificazione.

Proprio in questi giorni la Regione siciliana ha emanato una nuova disciplina in materia contabile; la Regione Friuli-Venezia Giulia ha anch'essa recentemente approvato il proprio ordinamento contabile (legge regionale 29 aprile 1976, n. 12). Ambedue le

(15) Sardegna, legge reg. 27 gennaio 1976, n. 4, entrata in vigore in data 11 febbraio 1976; Trentino-Alto Adige, legge reg. 22 gennaio 1976, n. 2, entrata in vigore in data 11 febbraio 1976.

(16) Legge provinciale 5 giugno 1976, n. 16, entrata in vigore il 23 giugno 1976; con legge provinciale 29 dicembre 1975, n. 56, era stato autorizzato l'esercizio provvisorio fino al 30 aprile 1976.

(17) Legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22, entrata in vigore il 28 luglio 1976; con legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 4, era stato autorizzato l'esercizio provvisorio fino al 30 aprile 1976.

discipline, emanate nella vigenza (o, per il Friuli-Venezia Giulia, quanto era già in avanzato corso di discussione e quindi ne erano noti i principi riformatori) della legge quadro sulla contabilità regionale, contengono norme non sempre in sintonia con i principi stessi (18). Tenuto conto che altre Regioni e le Province a statuto speciale adottano propri e diversi sistemi contabili, va qui ripetuta l'osservazione già fatta, e cioè che l'emanazione della richiamata legge 19 maggio 1976, n. 335, richiederebbe l'armonizzazione delle discipline contabili adottate nelle Regioni e Province a statuto speciale, al fine soprattutto di realizzare omogenee rappresentazioni dei fatti di gestione.

Va da ultimo segnalato (rinviando per specifiche considerazioni alla relazione resa quest'anno, dalla Corte all'Assemblea regionale siciliana) che con legge 18 giugno 1977 la Regione siciliana ha stabilito la eliminazione dal bilancio, con effetto dal 31 dicembre 1976, delle disponibilità per impegni relative alle spese in conto capitale, provenienti da esercizi finanziari antecedenti all'esercizio 1974, nonché dei residui propri, sempre riguardanti le spese in conto capitale provenienti dagli esercizi finanziari antecedenti al 1969, e salvo che non si tratti di residui relativi a contributi in conto interesse.

Le somme rese disponibili sono destinate alla copertura di spese per iniziative da stabilirsi con leggi regionali.

Nello stesso modo è stato disposto per quanto riguarda le spese del Fondo di solidarietà nazionale.

4. — *Analisi della gestione*

Nei prospetti che seguono (A, B, C e D), è riportato l'andamento delle entrate e delle spese, nell'ultimo quinquennio, delle Regioni e Province a statuto speciale, con distinta indicazione delle poste relative ai va-

(18) Osservazioni in merito a queste leggi sono contenute nelle relazioni all'Assemblea regionale siciliana sull'esercizio 1976 e al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia sull'esercizio 1975.

ri titoli dell'entrata e della spesa. Seguono poi altri prospetti (E, F) con la ripartizione delle spese (di parte corrente e in conto capitale) delle Regioni e Province stesse negli esercizi 1975 e 1976, secondo le classificazioni funzionale ed economica (19) (20).

Tutte le gestioni si sono chiuse nel 1976 in avanzo (21), ad eccezione di quella del Fondo di solidarietà della Regione siciliana, che ha presentato un disavanzo di 224,6 miliardi, peraltro compensato da disponibilità non utilizzate nei precedenti esercizi (22). In particolare, assai consistente l'avanzo registrato nella gestione della Provincia di Bolzano (48,3 miliardi), da porre in relazione, principalmente, alle economie realizzate.

Ad eccezione della Regione Trentino-Alto Adige, in tutte le Regioni e province a statuto speciale si è avuto un incremento sensibile del volume complessivo della gestione di competenza che, nel Friuli-Venezia Giulia, si è più che raddoppiata rispetto all'esercizio precedente, in relazione, es-

(19) I dati contenuti nei prospetti non comprendono la Sardegna, che ha presentato i rendiconti dal 1972 al 1976.

(20) La relazione generale sulla situazione economica del Paese (presentata al Parlamento il 31 marzo 1977), nel riportare i conti delle entrate e delle spese delle Regioni e delle Province a statuto speciale, avverte — per quanto riguarda l'esercizio 1975 — che si tratta di dati provvisori.

È appena il caso di precisare che (ad eccezione della Sardegna la quale deve ancora presentare i consuntivi del 1972) i rendiconti generali delle Regioni e Province stesse dell'esercizio 1975 sono stati sottoposti al prescritto giudizio della Corte (decisioni 9 luglio 1976 per la Sicilia; 24 luglio 1976 per il Trentino-Alto Adige e le Province di Trento e di Bolzano; 11 dicembre 1976 per il Friuli-Venezia Giulia) e che, pertanto, dalle date anzidette sono disponibili dati definitivi e ufficiali.

(21) Sicilia (77,7 miliardi); Friuli-Venezia Giulia (2 miliardi); Trentino-Alto Adige (1 miliardo); Provincia di Trento (1,5 miliardi); Provincia di Bolzano (48,3 miliardi).

(22) Anche nel precedente esercizio, peraltro, si era registrato un disavanzo (di 303,8 miliardi).

senzialmente, all'afflusso di fondi a seguito del movimento tellurico (23).

Rinviando, per analisi più dettagliate, alle relazioni riguardanti le singole Regioni e Province, può notarsi, sotto un profilo d'insieme, che il maggior incremento si è verificato nelle entrate extratributarie, con indizi spiccatamente elevati specie nel Friuli-Venezia Giulia (479,4 miliardi contro i 99,7 del 1975), per effetto, pressoché esclusivo, dei maggiori trasferimenti statali.

Sensibile l'aumento delle entrate tributarie in Sicilia (passate dai 394,5 miliardi del 1975 ai 542,9 miliardi del 1976) e nelle Province di Trento e di Bolzano (rispettivamente 130,7 e 144,1 miliardi contro 88,9 e 98,5 miliardi nel 1975).

Hanno fatto ricorso a prestiti la Regione Siciliana per 154,6 miliardi (55 nel 1975) e la Provincia di Bolzano per 10,9 miliardi (24).

Quanto alle spese, notevole, anche nell'esercizio in esame, la lievitazione delle spese correnti, passate dai 695,4 miliardi del 1975 agli 849,7 del 1976 con indici assai elevati nel Friuli-Venezia Giulia (+ 60,22 per cento) e nella Provincia di Bolzano (+ 52,95 per cento).

Consistente pure l'incremento della spesa in conto capitale che ha raggiunto nel 1976 i 1.824,3 miliardi (1.300,3 nel 1975 con una percentuale di aumento pari al 40,29 per cento). L'indice più elevato (oltre 249 per cento) si registra nel Friuli-Venezia Giulia dove la spesa stessa è passata da 115,8 miliardi del 1975 a 405 miliardi del 1976 per effetto soprattutto degli interventi disposti in occasione degli eventi tellurici dello scorso anno. Pure in aumento (20,72 per cento) la spesa in conto capitale in Sicilia (da 955,4 miliardi nel 1975 a 1.153,4 del 1976), mentre una diminuzione

(23) A fini di omogeneità di raffronto, i dati relativi a questa Regione vengono indicati al lordo delle quote di spesa « trasferite », in quanto non impegnate, in conformità alle nuove disposizioni sulla contabilità regionale.

(24) Nel precedente esercizio, come pure nel 1974, la Provincia di Bolzano non aveva fatto ricorso a prestiti.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO A

Entrate delle regioni a statuto speciale dal 1972 al 1976

(in miliardi di lire)

ENTRATE	Titolo I Entrate tributarie	Titolo II Entrate extra- tributarie ecc.	Titolo III Alienazione e ammortamento beni patrimonia-	Accensione di prestiti	Partite di giro	Totale
<i>Regione Siciliana (a)</i>						
1972	253,4	69,4	0,2	30,0	63,6	421,7
1973	258,5	230,1	60,2	36,0	0,4	585,2
1974	329,2	238,2	105,2	72,0	0,3	744,9
1975	395,0	483,3	160,8	195,0	—	1.234,1
1976	542,9	589,8	179,1	154,6	—	1.466,4
<i>Regione Friuli - Venezia Giulia</i>						
1972	63,0	15,7	1,2	—	—	79,9
1973	69,9	12,9	1,0	—	—	83,8
1974	78,0	30,4	1,1	—	—	109,5
1975	99,9	99,7	1,1	—	—	200,7
1976	104,5	479,4	1,8	—	—	585,7
<i>Regione Trentino - Alto Adige</i>						
1972	37,6	11,1	0,7	0,8	—	50,2
1973	8,5	7,4	0,6	1,7	—	18,2
1974	9,2	7,7	0,3	—	—	17,2
1975	10,2	14,5	0,2	—	—	25,0
1976	12,2	7,3	0,3	—	—	19,9
<i>Regione Sarda (b)</i>	—	—	—	—	—	—

(a) Compresse le entrate del Fondo di solidarietà nazionale e per gli esercizi 1975 e 1976, quelle del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

(b) Mancano i dati.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO B

Spese delle regioni a statuto speciale dal 1972 al 1976

(in miliardi di lire)

SPESE	Titolo I Spese correnti	Titolo II Spese in conto capitale	Rimborso di prestiti	Partite di giro	Totale
<i>Regione Siciliana (a)</i>					
1972	149,7	232,0	7,1	68,1	457,0
1973	160,3	317,0	10,2	—	487,5
1974	186,3	569,4	12,0	—	767,7
1975	406,2	955,5	20,6	—	1.382,3
1976	438,8	1.153,4	—	—	1.592,2
<i>Regione Friuli - Venezia Giulia</i>					
1972	25,4	61,2	—	—	86,6
1973	30,1	61,7	—	—	91,0
1974	35,1	76,0	—	—	111,1
1975	111,5	115,8	—	—	227,4
1976 (b)	178,7	405,0	—	—	583,7
<i>Regione Trentino - Alto Adige</i>					
1972	35,6	12,9	1,1	—	49,6
1973	14,4	3,4	0,4	—	18,2
1974	15,9	1,6	0,4	—	17,9
1975	24,1	0,6	0,3	—	25,0
1976	18,2	0,5	0,2	—	18,9
<i>Regione Sarda (c)</i>	—	—	—	—	—

(a) Compresa le spese del Fondo di solidarietà nazionale e per gli esercizi 1975 e 1976, quelle del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

(b) Per omogeneità di raffronto con le altre regioni le spese sono rappresentate al lordo delle somme non impegnate, ma « trasferite », secondo la nuova normativa sulla contabilità regionale.

(c) Mancano dati.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO C

Entrate delle province a statuto speciale dal 1972 al 1976

(in miliardi di lire)

ENTRATE	Titolo I Entrate tributarie	Titolo II Entrate per com- partecipa- zione a tributi erariali	Titolo III Entrate extra- tributarie	Titolo IV Aliena- zione beni patrimo- niali, am- mortamento, ecc.	Titolo V Accen- sione di prestiti	Titolo VI Contabili- tà speciali	Totale
<i>Provincia di Trento</i>							
1972	0,9	24,1	9,4	6,0	3,1	0,8	44,3
1973	1,3	52,9	15,5	8,5	—	0,7	79,1
1974	1,1	67,4	14,5	9,7	—	0,5	93,2
1975	1,2	88,9	76,9	10,0	15,7	0,4	193,1
1976	1,4	130,7	114,1	0,6	6,0	1,3	254,2
<i>Provincia di Bolzano</i>							
1972	1,0	21,9	5,0	6,4	5,9	2,4	42,6
1973	1,1	52,5	16,2	3,2	1,5	2,8	77,2
1974	—	73,5	25,2	0,8	—	4,4	104,0
1975	—	98,5	104,7	1,2	—	6,0	210,4
1976	—	144,1	122,1	1,3	10,9	7,6	286,0

PROSPETTO D

Spese delle province a statuto speciale dal 1972 al 1976

(in miliardi di lire)

SPESE	Titolo I Spese correnti	Titolo II Spese in conto capitale	Titolo III Rimborso di prestiti	Titolo IV Contabilità speciali	Totale
<i>Provincia di Trento</i>					
1972	15,6	27,6	0,3	0,8	44,3
1973	25,9	49,8	0,6	0,7	77,1
1974	41,0	53,2	0,7	0,5	95,5
1975	87,5	90,6	16,4	0,4	194,9
1976	112,7	138,0	0,7	1,3	252,7
<i>Provincia di Bolzano</i>					
1972	15,2	26,9	0,4	2,4	44,9
1973	23,6	49,3	1,1	2,8	76,7
1974	34,4	64,5	1,2	4,4	104,6
1975	66,2	137,9	1,3	6,0	211,5
1976	101,3	127,5	1,4	7,5	237,7

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO E

Ripartizioni delle spese delle regioni e province a statuto speciale
secondo la classificazione funzionale (a)

(in miliardi di lire)

TITOLO I - SPESE CORRENTI	1975	1976	Differenza in valore assoluto	Differenza in %
Amministrazione generale	113,9	127,6	+ 13,7	+ 12,02
Istruzione e cultura	60,8	73,5	+ 12,7	+ 20,88
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	0,4	0,8	+ 0,4	+ 100,00
Azione ed interventi in campo sociale	407,8	538,6	+ 130,8	+ 32,07
Azione ed interventi in campo economico	67,2	84,5	+ 17,3	+ 25,74
Sicurezza pubblica (b)	1,6	1,7	+ 0,1	+ 6,25
Oneri non ripartibili	43,7	23,0	— 20,7	— 47,37
TOTALE TITOLO I	695,4	849,7	+ 154,3	+ 22,18
TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE				
Amministrazione generale	14,2	13,9	— 0,3	— 2,12
Istruzione e cultura	22,9	37,4	+ 14,5	+ 63,31
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	114,2	230,1	+ 115,9	+ 101,48
Azione ed interventi in campo sociale	100,1	151,5	+ 51,4	+ 51,34
Azione ed interventi in campo economico	799,0	1.266,5	+ 467,5	+ 58,51
Sicurezza pubblica (b)	—	0,2	+ 0,2	
Oneri non ripartibili	249,9	124,7	— 125,2	— 50,11
TOTALE TITOLO II	1.300,3	1.824,3	+ 524,0	+ 40,29
TOTALE GENERALE	1.995,7	2.674,0	+ 678,3	+ 33,98

(a) I dati non comprendono la Sardegna.

(b) La sezione compare solo nel rendiconto del Trentino Alto Adige.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO F

Ripartizione delle spese delle regioni e province a statuto speciale
secondo la classificazione economica (a)

(in miliardi di lire)

TITOLO I - SPESE CORRENTI	1975	1976	Differenza in valore assoluto	Differenza in %
Servizi degli organi regionali	12,8	14,4	+ 1,6	+ 12,50
Personale in attività di servizio	110,8	132,8	+ 22,0	+ 19,85
Personale in quiescenza (b)	2,0	1,6	— 0,5	— 20,00
Aquisto di beni e servizi	225,7	259,0	+ 33,3	+ 14,75
Trasferimenti	283,0	409,3	+ 126,3	+ 44,62
Interessi	16,9	2,5	— 14,4	— 85,21
Poste correttive e compensative delle entrate .	16,5	16,6	+ 0,1	+ 0,60
Ammortamenti	0,9	0,9	—	—
Somme non attribuibili	26,9	12,5	— 14,4	— 53,54
TOTALE TITOLO I	695,4	849,7	+ 154,3	+ 22,18
TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE				
Beni ed opere immobiliari	170,5	509,9	+ 339,4	+ 199,06
Beni mobili, macchine ed attrezzature scienti- fiche	1,9	2,3	+ 0,4	+ 21,05
Trasferimenti	555,7	822,4	+ 266,7	+ 47,99
Partecipazioni azionarie e conferimenti . . .	132,9	170,2	+ 37,3	+ 28,06
Concessione di crediti ed anticipazioni per fi- nalità produttive	46,0	38,7	— 7,3	— 15,87
Concessione di crediti ed anticipazioni per fi- nalità produttive	130,2	148,0	+ 17,8	+ 13,67
Somme non attribuibili	263,2	133,8	— 129,4	— 49,17
TOTALE TITOLO II	1.300,3	1.824,3	+ 524,0	+ 40,29
TOTALE GENERALE	1.995,7	2.674,0	+ 678,3	+ 33,98

(a) I dati non comprendono la Sardegna.

(b) La categoria compare solo nel rendiconto del Trentino Alto Adige.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si è verificata nella Provincia di Bolzano, scesa da 137,9 del 1975 a 127,5 del 1976 (— 7,56 per cento).

Si passa ora ad esaminare distintamente la distribuzione della spesa nell'interno dei due comparti fondamentali.

Quanto alla spesa corrente, la quota più elevata, secondo la classificazione funzionale, riguarda gli interventi in campo sociale (538,6 miliardi contro i 407,8 del 1975), da riferire in larghissima misura alle spese per l'assistenza ospedaliera. Seguono l'amministrazione generale (127,6 miliardi contro i 113,9 del 1975), gli interventi in campo economico (84,5 miliardi contro i 67,2 miliardi del 1975) e le spese per l'istruzione e cultura (73,5 miliardi contro i 60,8 del 1975).

L'incremento registrato negli interventi in campo sociale si riferisce principalmente alla Provincia di Bolzano (55,5 miliardi contro i 25,3 del 1975) e al Friuli-Venezia Giulia (142,5 miliardi contro gli 87,2 del 1975) (25).

La spesa per l'amministrazione generale è aumentata sensibilmente, rispetto al 1975, nel Friuli-Venezia Giulia (da 17 a 25 miliardi) e nelle Province di Trento e di Bolzano (rispettivamente da 14,6 a 18,6 miliardi e da 11,9 a 15,1 miliardi); una modesta diminuzione si registra invece in Sicilia (da 66 a 63,7 miliardi) (26).

A formare l'ammontare della spesa per gli interventi in campo economico concorrono principalmente i 63,2 miliardi della Sicilia (50,3 del 1975) e le Province di Trento e di Bolzano, rispettivamente con 9,1 e 9 miliardi (6,5 e 7,5 miliardi nel 1975). Modesta la quota del Friuli-Venezia Giulia (2,8 miliardi) di poco superiore a quella del 1975 (2,5 miliardi).

Le spese per l'istruzione e cultura riguardano per 34,2 miliardi (27,3 nel 1975)

(25) Con una percentuale di aumento del 119,43% per la Provincia di Bolzano e del 63,40% per il Friuli-Venezia Giulia.

(26) In termini percentuali l'aumento è stato, nel Friuli-Venezia Giulia del 47,09; nella Provincia di Trento del 27,54; nella Provincia di Bolzano del 28,10. La diminuzione registrata in Sicilia è stata del 3,49.

la Sicilia; per 20,4 miliardi (20,2 nel 1975) la Provincia di Bolzano; per 13,4 miliardi (10,6 nel 1975) la Provincia di Trento. La spesa stessa, nel Friuli-Venezia Giulia, è aumentata del doppio, passando dai 2,7 miliardi del 1975 ai 5,4 del 1976.

Sotto il profilo economico le voci della spesa corrente di maggior rilievo sono costituite dai trasferimenti pari a 409,3 miliardi (283 del 1975), dagli acquisti di beni e servizi (259 miliardi contro 225,7 del 1975) e dalle spese per il personale che sono state di 134,4 miliardi (112,8 del 1975).

I trasferimenti vedono al primo posto il Friuli-Venezia Giulia con 150,8 miliardi (92,7 nel 1975); seguono la Sicilia con 111,9 miliardi (92,3 nel 1975) e le Province di Trento e di Bolzano, passate rispettivamente dai 58 miliardi e dai 37 miliardi nel 1975 ai 78,2 e ai 65,5 del 1976 (27). Stazionaria questa voce di spesa nel Trentino-Alto Adige.

Quanto agli acquisti dei beni e servizi, la quasi totalità della spesa (228,2 miliardi) è assorbita dalla Sicilia, che classifica in questa voce le spese per l'assistenza ospedaliera. Assai consistente l'aumento che si registra nel Friuli-Venezia Giulia (da 3,6 a 8,5 miliardi), pari al 136,89 per cento.

In aumento generalizzato, rispetto al 1975, le spese per il personale in tutte le Regioni e le Province a statuto speciale: in Sicilia 71,6 miliardi (61,5); nel Trentino-Alto Adige 5,4 miliardi (5,1), nel Friuli-Venezia Giulia 16,1 miliardi (12,4); nella Provincia di Trento 19,6 miliardi (17); nella Provincia di Bolzano 21,6 miliardi (16,8) (28).

Quanto poi alla spesa in conto capitale, le voci più incidenti secondo la ripartizione funzionale sono rappresentate dagli interventi in campo economico ammontanti a 1.266,5 miliardi (799 nel 1975), seguiti dagli interventi nel campo delle abitazioni e da-

(27) Le percentuali di aumento sono: Friuli-Venezia Giulia (62,56); Sicilia (21,23); Trento (34,81); Bolzano (77,21).

(28) In parentesi, nel testo, è indicato il dato del 1975. Le percentuali di aumento sono: Sicilia (16,42); Trentino-Alto Adige (3,86); Friuli-Venezia Giulia (29,51); Trento (15,73); Bolzano (28,66).

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli interventi nel campo sociale, rispettivamente in 230,1 e 151,5 miliardi (114,2 e 100,1 nel 1975). Più modesta l'entità della spesa per l'istruzione e cultura e per l'amministrazione, generale, rispettivamente in 37,4 e 13,9 miliardi (22,9 e 14,2 nel 1975) (29). Gli oneri non ripartibili sono scesi da 249,9 miliardi del 1975 a 124,7 del 1976.

Notevolissimo l'incremento degli interventi in campo economico nel Friuli-Venezia Giulia (207,8 miliardi contro 39,2 del 1975), da riferire principalmente alle provvidenze in occasione delle richiamate vicende del 1976. In forte aumento le spese a questo titolo pure in Sicilia (901,7 miliardi contro i 629,6 del 1975) e nella Provincia di Trento (77,1 miliardi contro i 53 del 1975), mentre modesto è l'aumento registrato nella Provincia di Bolzano (79,8 miliardi rispetto ai 77,2 del 1975 (30).

Gli interventi nel campo delle abitazioni hanno fatto registrare un aumento assai consistente, sempre in relazione alle cause già accennate, nel Friuli-Venezia Giulia (114,6 miliardi contro i 27,3 del 1975). Altrettanto sensibile è l'incremento verificatosi nella Provincia di Trento, dove le spese stesse hanno raggiunto i 35,4 miliardi (9,7 nel 1975). Pure in aumento la Sicilia passata dai 32,5 miliardi del 1975 ai 61,6 del 1976 (31). In forte diminuzione (— 58,66 per cento) la Provincia di Bolzano, dove sono stati spesi 18,5 miliardi (44,7 nel 1975).

Quanto agli interventi in campo sociale, in forte aumento le spese della Provincia di Bolzano (24,2 miliardi contro i 7,8 nel 1976) e nella Sicilia passata dai 37,6 miliardi del 1975 agli 83,1 del 1976 (32). Consi-

(29) Rispetto al 1975 la spesa per l'istruzione e cultura è però aumentata del 63,31%, quella per l'amministrazione generale è diminuita del 2,12%.

(30) Le percentuali di aumento sono: Friuli-Venezia Giulia (430,42); Sicilia (43,21); Trento (45,61); Bolzano (3,33).

(31) Le percentuali di aumento sono: Friuli-Venezia Giulia (319,87); Trento (266,16); Sicilia (89,53).

(32) In termini percentuali l'aumento è stato del 209,42 nella Provincia di Bolzano e del 121,01 nella Sicilia.

stente invece la diminuzione registrata nella Provincia di Trento (da 12 a 2,1 miliardi) rispetto al 1975 (— 82,37 per cento), mentre pressoché stazionaria è rimasta la spesa del Friuli-Venezia Giulia (42,1 miliardi).

Sotto il profilo economico le voci principali della spesa in conto capitale sono rappresentate dai trasferimenti (822,4 miliardi contro i 555,7 del 1975) e dei beni ed opere immobiliari (509,3 contro i 170,5 del 1975). Seguono poi le partecipazioni azionarie e conferimenti e le concessioni di crediti per finalità non produttive, rispettivamente in 170,2 e 148 miliardi (132,9 e 130,2 miliardi del 1975). In diminuzione le concessioni di crediti per finalità produttive (da 46 a 38,7 miliardi) e le somme non attribuibili (da 263,2 a 133,8 miliardi).

La spesa per trasferimenti si è più che duplicata nel Friuli-Venezia Giulia (207,8 miliardi contro 90,3 del 1975). In forte aumento la Sicilia e la Provincia di Trento dove le spese per trasferimenti sono passate rispettivamente da 281,8 e 66,8 nel 1975 a 397,5 e 109,7 miliardi nel 1976 (33). In leggero regresso (— 8,05 per cento) la Provincia di Bolzano con 107,3 miliardi (116,7 nel 1975).

Le spese per beni ed opere immobiliari riguardano essenzialmente la Sicilia con 323,3 miliardi (122,7 nel 1975) e il Friuli-Venezia Giulia, dove si è registrato un incremento eccezionale (da riferirsi alle ricordate cause degli eventi tellurici dello scorso anno), essendo passate da 9,1 nel 1975 a 147 miliardi nel 1976 (34). In leggero aumento (8,39 per cento), rispetto al 1975 le spese della Provincia di Trento (da 17,6 a 19,1 miliardi), mentre una diminuzione, in percentuale quasi equivalente (— 7,42) si presentano quelle della Provincia di Bolzano (da 20,6 a 19,1 miliardi).

In altro prospetto (G) è indicata la consistenza dei residui passivi delle Regioni e

(33) Le percentuali di aumento sono: Friuli-Venezia Giulia (130,10); Sicilia (41,05); Trento (64,21).

(34) In termini percentuali l'aumento è stato del 163,48 in Sicilia e del 1.514,49 nel Friuli-Venezia Giulia.

PROSPETTO G

*Consistenza dei residui passivi delle regioni e delle province a statuto speciale
dal 1972 al 1976 (a)*

	1972	1973	1974	1975	1976
Friuli - Venezia Giulia . . .	159,5	174,2	183,1	191,4	401,9 (b)
Sicilia (c)	839,4	847,9	968,9	1.315,2	1.578,8
Trentino - Alto Adige . . .	56,2	37,9	26,7	30,4	21,9
Provincia di Trento . . .	43,8	81,8	117,8	190,7	275,8
Provincia di Bolzano . . .	41,5	85,1	122,7	216,6	263,4

(a) Mancano i dati della Sardegna.

(b) Per omogeneità di raffronto con le altre regioni la consistenza è indicata al lordo delle somme non impegnate, ma « trasferite », secondo la nuova normativa sulla contabilità regionale.

(c) Compresi i residui del Fondo di solidarietà nazionale.

delle Province a statuto speciale. Rinviando per specifiche notazioni alle rispettive relazioni, può osservarsi come i residui stessi raggiungano al 31 dicembre 1976 i 2.544,8 miliardi (1.944,3 miliardi al 31 dicembre 1975), dei quali 1.578,8 riguardano la sola Regione siciliana. Rispetto al 1975 gli incrementi più sensibili interessano il Friuli-Venezia Giulia (109,97 per cento) e le Province di Trento e di Bolzano (rispettivamente il 44,62 e il 21,60 per cento). I residui di nuova formazione ammontano a 1.423,0 miliardi.

I residui attivi, sempre al 31 dicembre 1976, ammontano a 1.980,1 miliardi (1.451,8 miliardi al 31 dicembre 1975), dei quali 1.194,8 riguardano la sola Regione siciliana (35); quelli di nuova formazione sono di 1.088,7 miliardi.

Sempre notevole è l'entità delle giacenze di cassa che in complesso raggiungono

(35) Friuli-Venezia Giulia 183,5 miliardi (89,6); Trentino-Alto Adige 26,1 miliardi (25,2); Provincia di Trento 260,4 miliardi (191,8); Provincia di Bolzano 315,2 miliardi (228). I dati in parentesi si riferiscono alla consistenza al 31 dicembre 1975. Per quanto riguarda la Regione siciliana, concorrono in buona misura alla formazione della notevolissima massa di residui attivi crediti per anticipazioni agli enti locali (364,4 miliardi).

814,1 miliardi (604,5 nel 1975) (36). Sul fenomeno delle giacenze di cassa, sulle sue cause, sugli aspetti problematici che essi determina, si fa rinvio alle considerazioni svolte in altre parti della presente relazione e, per quanto riguarda il settore regionale nel suo insieme, nel capitolo che segue relativo alle Regioni ad autonomia ordinaria. Si avverte che alla cifra sopraindicata di 1.088,7 miliardi deve aggiungersi il dato (che manca per la nota indisponibilità del rendiconto generale) della giacenza di cassa della Sardegna, da presumere, di entità rilevante, tenuto conto della somma iscritta, in entrata del bilancio regionale, a titolo di interessi attivi sul conto corrente di tesoreria o sui conti fruttiferi speciali.

(36) Vengono di seguito indicate le giacenze di casse delle Regioni e Province a statuto speciale al 31 dicembre 1976; il dato in parentesi si riferisce alla giacenza di cassa al 31 dicembre 1975. I dati della Sicilia sono comprensivi della giacenza di cassa del Fondo di solidarietà nazionale.

Sicilia 541,2 miliardi (485,2); Friuli-Venezia Giulia 224,3 miliardi (102,2); Provincia di Trento 37,5 miliardi (8,9); Provincia di Bolzano 11,1 miliardi (nel 1975 si era registrata una deficienza di 5,9 miliardi).

Nella Regione Trentino-Alto Adige si è invece registrato nel 1976 una deficienza di cassa di 103,8 milioni (contro una giacenza di 8,2 miliardi nel 1975).

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. — *Organizzazione dei servizi e personale*

Non si sono verificati, nel 1976, mutamenti di rilievo nell'assetto organizzativo delle Regioni e delle Province a statuto speciale, anche se, per talune, istanze di revisione si impongono, come nel caso del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e di Bolzano in rapporto alla mutata fisionomia di questi enti a seguito delle modifiche dello statuto di autonomia; ovvero del Friuli-Venezia Giulia, dove ancora inattuata è rimasta la riserva di un nuovo ordinamento posto dalla legge regionale 5 agosto 1975, in vista di un adeguamento della struttura dei servizi al nuovo stato giuridico del personale.

Rinviano per più puntuali indicazioni alle allegate relazioni rese ai Consigli regionali e provinciali, deve in particolare essere sottolineata la situazione della Regione Trentino-Alto Adige dove, ad oltre cinque anni dall'intervento delle modifiche statutarie, permane un'articolazione di uffici per alcuni versi esuberante rispetto alle funzioni residue alla competenza regionale e, per altri, non più rispondente alla natura delle funzioni stesse.

Nel prospetto che segue sono ripartite, distintamente per ciascuna regione o provincia a statuto speciale, le dotazioni organiche e le consistenze effettive del personale al 31 dicembre 1976, con il raffronto con la situazione accertata nel precedente esercizio.

PROSPETTO H

Personale delle regioni e delle province a statuto speciale

	Dotazione organica		Consistenza effettiva	
	Al 31 dicembre 1975	Al 31 dicembre 1976	Al 31 dicembre 1975	Al 31 dicembre 1976
Friuli - Venezia Giulia	1.760	1.763	1.698	1.695
Sardegna	1.889	1.825	1.765	2.258
Sicilia	6.362	7.698	6.011	8.038
Trentino - Alto Adige	1.563	1.261	1.022	935
Provincia di Trento	2.392	2.612	1.779	2.122
Provincia di Bolzano	2.496	2.739	2.211	2.578

6. — *Enti pubblici regionali e partecipazioni finanziarie*

Nelle precedenti relazioni la Corte si è occupata dei problemi connessi alla creazione da parte delle Regioni (sia a statuto speciale che ad autonomia ordinaria) di enti pubblici, nonché alle partecipazioni finanziarie regionali, osservando come l'articolarsi della finanza regionale in tipi o strutture differenziate non possa risolversi nel sottrarre le attività stesse ai principi che regolano le funzioni direttamente esercitate dall'Amministrazione regionale. E ciò

sia sotto il profilo della necessaria contezza che la rappresentanza consiliare deve avere dell'impiego di tutte le risorse regionali, sia in ordine al controllo che, per principio costituzionale, allo Stato compete sulla gestione regionale nel suo insieme.

Nelle Regioni ad autonomia ordinaria il primo profilo ha trovato adeguata soluzione nell'articolo 27 della legge n. 335 del 1976 il quale prevede la rappresentazione, in allegato al consuntivo regionale, dei risultati della gestione degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalle Regioni, nonché delle società a par-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tecipazione regionale. Da questa norma, quindi, utili indicazioni potrebbero trarsi per un'analogia regolamentazione nelle Regioni a statuto speciale (come ha già fatto la Sicilia). Torna acconcia a questo proposito l'osservazione più volte fatta circa l'esigenza di armonizzare le discipline contabili delle Regioni a statuto speciale con i principi informativi della legge quadro sulla contabilità regionale.

Quanto al secondo profilo sarebbe necessario — come già in precedenza sottolineato — l'intervento di norme statali volte a disciplinare il controllo e a puntualizzare gli aspetti procedurali (37).

(37) Potrebbe essere tenuto presente il modello offerto dall'attuale disciplina che regola il controllo sugli enti sovvenzionati dallo Stato.

CAPITOLO III

LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

1. — *Considerazioni generali e aspetti finanziari della gestione*

Scaduta il 4 dicembre 1976, e rinnovata con legge 27 novembre 1976, n. 894, la delega conferita al Governo dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, per il completamento dell'ordinamento regionale, si è ora in attesa che, entro il nuovo termine fissato per il 25 luglio 1977, siano emanate le norme corrispondenti destinate a dare organico e stabile assetto ai poteri in sede regionale e a realizzare le conseguenti modificazioni nell'apparato dell'Amministrazione dello Stato.

A parte il richiamo ai criteri fissati dalla legge di delega, contenuto in questa e in altre parti della presente relazione, a conferma e integrazione di quanto già detto lo scorso anno, non resta, quindi, che fare riserva di puntuali considerazioni in sede di referto sull'esercizio 1977.

La legge 19 maggio 1976, n. 335, contenente principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, è stata oggetto di ampi dibattiti anche in sede dottrinale e la Corte, come noto, in quella passata e nella presente relazione, ne ha posto in evidenza i connotati salienti e gli aspetti innovativi.

In particolare, sul piano del coordinamento della finanza pubblica, sono state sottolineate, nel precedente Capitolo I, le possibilità che la legge offre nella prospettiva dell'omogeneizzazione dei sistemi contabili, anche se è da ripetere l'osservazione già fatta circa l'esistenza di diverse discipline in materia di bilancio e di contabilità presso le Regioni ad autonomia speciale, onde la necessità di una armonizzazione di

queste con i principi generali fissati dalla legge medesima.

Quanto alla sua concreta attuazione, mancano finora, come già accennato, sufficienti elementi di verifica, dato che soltanto tre Regioni (Lazio, Puglia, Toscana) hanno emanato, tutte in data assai recente, norme in materia di contabilità (38). Poiché la legge regionale condiziona, almeno in parte, l'operatività dei criteri di massima fissati dalla legge quadro (così ad esempio, per quanto riguarda la classificazione delle spese di bilancio), è da auspicare che le Regioni si risolvano ad esercitare al più presto la propria potestà legislativa in detta materia, anche per stabilire l'assetto delle procedure di gestione che, nel rispetto dei principi posti dalla legge statale, sia ritenuto meglio aderente alle esigenze organizzative e di intervento delle varie Regioni.

Alla situazione anzidetta può riferirsi il fatto che i bilanci di previsione dell'esercizio 1977 continuano ad operare secondo gli schemi degli esercizi precedenti e a presentare le discrasie già in precedenza rilevate.

Va osservato, comunque, che, pur in mancanza di proprie norme contabili, le Regioni ben potrebbero recepire sin d'ora nei bilanci taluni principi della legge statale che sembrano immediatamente operativi (quali, ad esempio, quelli relativi alla specificazione della spesa o alle rappresentazioni riassuntive (aspetti ambedue che presentano, in genere carenze) e soprattutto dovrebbero procedere alla riclassificazione delle spese secondo le analisi funzionali

(38) Lazio, legge reg. 12 aprile 1977, n. 15; Puglia, legge reg. 30 maggio 1977, n. 17; Toscana, legge reg. 6 maggio 1977, n. 28.

ed economica, sulla base delle ripartizioni che risultano dal bilancio dello Stato nell'esercizio; e ciò tanto più che le classificazioni fin qui adottate, del tutto disparate, non si adeguano, il più delle volte, neppure ai criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171.

Nel 1976 è pressoché scomparso il fenomeno, in precedenza rilevato in varie Regioni, della approvazione del bilancio di previsione dopo l'inizio dell'esercizio o dopo la scadenza dell'esercizio provvisorio, anche se in taluni casi detta approvazione è intervenuta oltre i termini stabiliti dalla normazione statutaria.

Sempre numerose le variazioni al bilancio in molti casi effettuate dopo il 30 novembre 1976 (39) e talora anche ad esercizio già chiuso (40).

Per quanto riguarda l'approvazione dei rendiconti generali, la situazione — anche se nel complesso migliorata — presenta tuttora larghe fasce di ritardo. Non risulta che alcuna Regione abbia ancora approvato (o, almeno, che sia avvenuta la presentazione, da parte della Giunta, al Consiglio regionale, del relativo disegno di legge) il rendiconto generale dell'esercizio 1976 (41), mentre molte si trovano in tale situazione per l'esercizio 1975 e talune anche per eser-

(39) È da ricordare che l'art. 13, ultimo comma, della legge 1976, n. 335, fa divieto di deliberare variazioni dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

(40) Così le Regioni Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto.

(41) La non ancora intervenuta approvazione del rendiconto generale del 1976 non può, in effetti, farsi risalire, ad inadempienze delle Amministrazioni regionali, ma discende, almeno in parte, dalle stesse norme statutarie le quali, per molte Regioni (Abruzzi, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Veneto), stabiliscono al 30 giugno successivo alla scadenza dell'esercizio i termini per la presentazione del rendiconto dalla Giunta al Consiglio regionale. Quanto all'approvazione, gli statuti prevedono, in genere, termini diversi e, per talune regioni (Abruzzi, Campania, Piemonte, Toscana, Umbria) nessun termine. Ai fini di coordinamento, sarebbe auspicabile un'armonizzazione di detti termini.

cizi precedenti (42). Ciò determina che, anche per il 1975, non è possibile fare valutazioni globali sull'andamento delle gestioni regionali e che pertanto l'analisi debba limitarsi, come già l'anno scorso, ai rendiconti finora disponibili (Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Veneto) e che offrono comunque un quadro abbastanza significativo.

Nei prospetti che seguono, è riportato analiticamente l'andamento delle entrate e delle spese negli esercizi 1973, 1974 e 1975 nelle Regioni considerate.

L'aumento del volume della gestione di competenza, già rilevato nei precedenti esercizi, ha raggiunto nel 1975 in tutte le Regioni considerate indici elevatissimi, triplicandosi in alcune (Emilia-Romagna, Liguria, Toscana) e ancor più in altre (Molise, Piemonte, Veneto) rispetto al 1974.

L'eccezionale espansione è dovuta principalmente alle disponibilità acquisite per effetto della ripartizione del fondo ospedaliero (decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386) e agli impegni assunti nello stesso settore.

Le spese correnti (depurate da quelle relative all'assistenza ospedaliera di cui si è fatto cenno) hanno avuto un incremento non molto diverso, in percentuale, da quello del precedente esercizio. In forte sviluppo le spese in conto capitale che hanno interessato, in modo particolare, gli interventi nel campo economico e nel campo sociale.

Di proporzioni molto elevate l'incremento che si registra nei residui passivi delle Regioni considerate. Come si trae dal prospetto che segue, la consistenza globale di questi al 31 dicembre 1975 era di 1.251,1 miliardi (839,4 al 31 dicembre 1974) dei quali 778,9 della sola competenza.

Quasi raddoppiata rispetto al 1974 (545 miliardi) la consistenza globale dei residui attivi accertata al 31 dicembre 1975 in miliardi 1.008,3 miliardi, dei quali 800,9 della sola competenza. Alla formazione dei resi-

(42) Abruzzi, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Umbria.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Residui passivi delle regioni ad autonomia ordinaria
(in miliardi di lire)

	1974		1975	
Veneto	125,6	(76,3) (a)	222,1	(136,8) (a)
Toscana	147,5	(102,8) (a)	189,5	(107,5) (a)
Emilia - Romagna	144,4	(98,9) (a)	191,3	(130,8) (a)
Marche	87,3	(49,2) (a)	99,2	(50,0) (a)
Piemonte	160,8	(110,2) (a)	309,6	(219,7) (a)
Liguria	55,9	(33,2) (a)	67,8	(37,1) (a)
Molise	28,9	(24,9) (a)	47,7	(34,4) (a)
Basilicata	89,0	(44,2) (a)	123,9	(62,6) (a)
Totale	839,4	(539,7) (a)	1.251,1	(778,9) (a)

Residui attivi delle regioni ad autonomia ordinaria
(in miliardi di lire)

	1974		1975	
Veneto	56,3	(54,0) (a)	142,0	(122,4) (a)
Toscana	106,8	(93,4) (a)	173,6	(147,5) (a)
Emilia - Romagna	74,5	(71,4) (a)	143,4	(116,8) (a)
Marche	51,9	(50,3) (a)	86,6	(75,9) (a)
Piemonte	161,1	(78,1) (a)	326,2	(222,5) (a)
Liguria	30,6	(28,3) (a)	43,9	(31,7) (a)
Molise	13,3	(12,7) (a)	24,7	(24,4) (a)
Basilicata	50,5	(45,1) (a)	67,9	(59,7) (a)
Totale	545,0	(433,3) (a)	1.008,3	(800,9) (a)

(a) Residui di competenza.

Entrate e spese delle regioni ad autonomia ordinaria
(in miliardi di lire)

	ENTRATE		SPESE	
	1974	1975	1974	1975
Veneto	138,7	439,0	119,4	456,7
Toscana	173,2	464,1	168,0	472,4
Emilia - Romagna	157,3	448,5	148,4	446,9
Marche	106,8	234,4	98,5	240,2
Piemonte	151,7	517,0	175,5	522,1
Liguria	61,3	166,1	59,3	164,7
Molise	24,3	115,4	16,3	103,3
Basilicata	71,9	104,4	64,2	111,9
Totale	885,2	2.488,9	849,6	2.518,2

dui attivi concorrono le somme ancora dovute a vario titolo dallo Stato.

Nonostante l'alto livello raggiunto dai residui attivi, continua ad essere molto elevato (anche se una certa flessione si registra rispetto all'esercizio precedente) l'ammontare delle giacenze di cassa che nelle Regioni considerate era al 31 dicembre 1975 di 307,3 miliardi (43) (347,6 nel 1974).

Ai fini di una globale considerazione del fenomeno delle giacenze di cassa, la cifra sopra riportata è, evidentemente solo indicativa, dovendosi aggiungere ad essa l'ammontare delle giacenze presso le altre Regioni qui non considerate, che è da presumere sia abbastanza rilevante, tenuto conto della entità delle somme iscritte nei bilanci di previsione del 1976, a titolo di interessi attivi sui conti correnti di tesoreria. Occorre aggiungere altresì la giacenza di cassa delle Regioni e Province ad autonomia speciale, sempre alla data del 31 dicembre 1975, che ammontava a 604,5 miliardi (44).

Il dato complessivo, che sia pure indicativamente si ricava, costituisce conferma del divario esistente nel settore delle Regioni, tra il ritmo di acquisizione delle entrate e quello di erogazione della spesa; divario che è reso palese dalla elevatissima consistenza dei residui passivi e che, è in definitiva, indice di dissociazione tra decisioni di spesa e reali possibilità operative dell'Amministrazione.

A parte le considerazioni che, in un generale contesto che abbraccia tutto il settore pubblico, sono formulate nel precedente capitolo I, il problema merita riflessione soprattutto per il rilievo quantitativo che esso ha raggiunto.

(43) Basilicata (58,1); Emilia Romagna (69); Liguria (33,9); Marche (24,8); Molise (5,6); Piemonte (1,7); Toscana (21,7); Veneto (92,7).

(44) Il dato non comprende la Sardegna. Come è indicato nel precedente paragrafo, la giacenza di cassa delle Regioni e Province a statuto speciale (sempre non considerando il dato della Sardegna) ammonta al 31 dicembre 1976 a 814,1 miliardi.

2. — *Il controllo sulla gestione regionale*

Del sistema di controllo sull'azione amministrativa delle Regioni ad autonomia ordinaria, quale è in atto previsto dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, la Corte si è diffusamente occupata nelle precedenti relazioni, mettendone in rilievo la inadeguatezza sotto vari profili e sollecitando una soluzione del problema che, oltre a rendere più funzionale la struttura stessa del controllo nei suoi aspetti sostanziali e procedurali, realizzi le finalità poste dagli articoli 125 e 119 della Costituzione. L'importanza del problema, attualizzata dall'imminente ampliamento della spesa delle competenze regionali, viene da tempo avvertita anche in sede governativa (da ultimo, in occasione della discussione della legge quadro sulla contabilità regionale) pur se non è stato ancora presentato il già preannunciato disegno di legge di riforma.

L'esigenza di riconsiderare la vigente normativa del controllo per renderla adeguata alla mutata fisionomia dell'organizzazione finanziaria e amministrativa è, del resto, aspetto che riguarda lo stesso ambito statutario e in questa direzione, infatti, vanno viste (oltre alla recente tendenza legislativa ad estendere l'area del controllo successivo) le innovazioni proposte dal Governo alla fine del 1976 (disegno di legge, Atto Camera 1021, attualmente all'esame del Parlamento) che mirano in sostanza a creare più idonee condizioni per un efficiente esercizio della funzione di controllo, e di cui si è parlato nella « Premessa » a questa relazione.

L'adozione di un tale modello potrebbe, ora, costituire utile punto di riferimento per riconsiderare il problema del controllo sull'azione amministrativa regionale, nella prospettiva di realizzare, in forme adeguate, l'estensione del controllo della Corte alle Regioni ad autonomia ordinaria (come è previsto, fin dalla loro costituzione, per quelle a statuto speciale), secondo le indicazioni, del resto, che si traggono dall'arti-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo 125 della Costituzione il quale appunto prevede un unico organo statale di controllo a struttura decentrata. Ciò consentirebbe, d'altra parte, di dare al controllo sulle gestioni regionali (oltre ad una maggiore qualificazione in senso tecnico-finan-

ziario), quel carattere di neutralità che il rilievo costituzionale e la fisionomia stessa delle Regioni impongono e che è condizione indispensabile anche per assicurare il necessario rapporto, che in atto manca, tra organo di controllo e legislatore regionale.

CAPITOLO IV

LA FINANZA LOCALE E TERRITORIALE

1. — *Considerazioni generali*

È da ricordare, ancora una volta, che non sono disponibili dati certi e aggiornati sulla gestione degli enti locali, a causa del ritardo con cui vengono deliberati e resi i conti consuntivi degli enti stessi. Per altri aspetti di tale situazione, che interessano l'attività propria della Corte, chiamata a conoscere detti conti consuntivi in sede di giurisdizione contabile, si fa rinvio a quanto detto nel paragrafo che segue.

Le rilevazioni di fonte governativa (45), che per l'accennata circostanza non possono basarsi su accertamenti definitivi, danno comunque sufficienti elementi per valutare, nella sua globalità, la situazione finanziaria dei comuni e delle province. Nel 1976 il disavanzo di parte corrente è stato di 3.329 miliardi (2.899 miliardi nel 1975) mentre l'indebitamento totale è salito dai 17.000 miliardi del 1° gennaio 1975 ai 21.600 miliardi del 1° gennaio 1976 (46).

Il decreto legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 17 marzo 1977, n. 62, costituisce un primo passo in direzione del risanamento della si-

tuazione della finanza locale. Punti salienti del provvedimento sono il consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine, comprese le anticipazioni di cassa, al 31 dicembre 1976, in debiti a medio termine verso la sezione di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti; la trasformazione in mutui a medio termine delle morosità degli enti locali, nei confronti della Cassa o della sezione anzidetta, per quote di ammortamento di mutui; il divieto di ulteriore indebitamento a breve, salvo le anticipazioni, entro limiti determinati, della stessa sezione di credito comunale e provinciale, per il fabbisogno del 1977.

Circa l'attuazione di tali disposizioni si fa riserva di riferire il prossimo anno, sia in questa parte della relazione sia in sede di rendiconto della Cassa depositi e prestiti.

Per la sua natura congiunturale, la legge anzidetta ha però un ambito circoscritto e lascia pertanto insoluti i problemi di fondo della finanza locale che (a parte la sistemazione della pregressa situazione debitoria) riguardano essenzialmente la chiara definizione delle funzioni degli enti e la correla-

(45) Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1976.

(46) Vanno poi considerate le anticipazioni di cassa concesse dai tesoriери per importi assai rilevanti, nonché le morosità, per quote di ammortamento di mutui, nei confronti della Cassa depositi e prestiti e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale (745 miliardi nel 1976 con un aumento del 627% rispetto al precedente esercizio). Queste esposizioni debitorie sono state, ora, consolidate per effetto del D.L. n. 2 del 1977, di cui si parla nel testo.

Nel 1976 si sono ripetuti, con più marcata accentuazione rispetto al precedente esercizio, i fenomeni già rilevati nelle relazioni degli ultimi anni, quali la tendenza di molti enti a lasciare insolute le quote dovute alla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali a titolo di contributi anche per la parte trattenuta al personale (1.068 miliardi al 31 dicembre 1976), nonché a ritardare i versamenti per canoni di affitto di immobili locati a dipendenti, canoni già riscossi con il sistema della trattenuta diretta sugli emolumenti.

zione a queste delle necessarie fonti di entrata.

È da sottolineare, d'altro canto, l'urgenza del nuovo assetto (dal quale dipenderà in sostanza anche la stessa operatività del disegno posto dalla legge n. 382 del 1975 che prevede l'attribuzione di nuove funzioni agli enti locali) tenuto pure conto che il 31 dicembre 1977 viene a scadere (articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638) il sistema transitorio di attribuzione ai comuni e alle province di entrate sostitutive dei tributi locali e della compartecipazione ai tributi erariali, soppressi a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria. Va segnalata, a quest'ultimo proposito, l'opportunità che la nuova disciplina semplifichi il procedimento di erogazione delle somme spettanti agli enti locali, considerato che quello previsto dal ricordato decreto presidenziale n. 638 del 1972 ha dato luogo a notevoli ritardi, determinando spesso il ricorso da parte degli enti ad anticipazioni di cassa con conseguenti oneri per interessi.

Nel corso del 1976 sono pervenuti alla Corte, e ammessi a registrazione, n. 793 decreti del Ministro per le finanze che approvano le deliberazioni della Commissione incaricata di definire i rapporti pendenti tra Comuni e appaltatori del servizio di riscossione delle imposte di consumo (articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 549); a favore degli appaltatori è stata riconosciuta la somma complessiva di 4,3 miliardi a titolo di aggio sulle imposte di consumo accertate all'atto della cessazione dell'appalto ma non ancora riscosse.

2. — *La giurisdizione contabile sui conti dei tesorieri degli enti locali*

La situazione di ritardo con cui vengono resi e deliberati i conti consuntivi degli en-

ti locali, anche se rappresenta la principale causa della indisponibilità di dati certi e aggiornati (e quindi della impossibilità di rappresentare un quadro globale dell'andamento delle gestioni) non è tuttavia l'unica, ad essa accompagnandosi le obiettive difficoltà, sul piano dei mezzi e delle strutture, in cui versa la giurisdizione contabile e che finora non hanno consentito alla Corte l'aggiornamento delle pronunce.

È da sottolineare, peraltro, che il problema va oltre la prospettiva suindicata, soprattutto perché tale stato di cose incide negativamente sulla stessa funzionalità della giurisdizione contabile che, attribuita alla Corte dall'articolo 103 della Costituzione, è preordinata a garantire, anche in detto settore, il corretto uso del pubblico denaro.

In tutte le precedenti relazioni la Corte non ha mancato di occuparsi del problema sollecitando, non tanto l'apprestamento di misure settoriali o limitate a particolari profili, quanto la riconsiderazione coerente e globale di tutti gli aspetti — sostanziali, processuali e organizzativi — della giurisdizione contabile, in conseguenza della dimensione assunta da questa. In particolare, sotto il profilo organizzativo, va tenuta presente la scarsa congruità dell'attuale sistema che vede accentrati nelle sezioni del contenzioso contabile in Roma i giudizi sui conti consuntivi di tutti gli enti locali (47).

In proposito non possono che richiamarsi le proposte e le osservazioni già in più occasioni formulate dalla Corte e recepite anche in un disegno di legge presentato dal Governo nella passata legislatura (Atto Camera n. 2151/A), dove era prevista, tra l'altro, l'istituzione di sezioni giurisdizionali regionali della Corte.

(47) Fatta eccezione per i conti degli enti locali della Sicilia che rientrano nella sfera della Sezione giurisdizionale della Corte per la Regione siciliana.

CAPITOLO V

GLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI

1. — *Premessa*

Sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti al suo controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, la Corte riferisce al Parlamento attraverso le relazioni periodicamente rese dalla apposita Sezione del controllo, ed alle quali, pertanto, sotto tale profilo, deve farsi rinvio.

In questo capitolo vengono esaminati aspetti di insieme — tratti dalle relazioni anzidette e da altre pronunce della stessa Sezione del controllo — che riguardano l'attività di vigilanza degli organi di Governo sugli enti anzidetti. Riferimenti più specifici sull'attività di vigilanza sono contenuti nei documenti appena richiamati e, talora, anche, nella parte della presente relazione dedicata alle singole Amministrazioni dello Stato.

I dati contenuti in questo capitolo, come già avvertito in via generale nel capitolo I, sono aggiornati, salvo diversa precisazione, alla data del 30 aprile 1977.

2. — *L'attività di vigilanza in generale*

Va preliminarmente rilevato che, nel 1976, i Ministri non hanno adempiuto all'obbligo, ad essi imposto dalla legge (articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70), di trasmettere al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sulla attività svolta dagli enti sottoposti alla loro vigilanza, nonché sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici, con allegati i bilanci, le piante organiche e i conti consuntivi dell'ultimo esercizio.

Deve pure rilevarsi che neppure nel 1976 sono state emanate dal Governo (che, come già detto, doveva provvedervi entro il 3 ottobre 1975) le norme previste dalla richiamata legge n. 70 del 1975 e intese a disciplinare in modo uniforme i sistemi di classificazione delle entrate e delle spese, nonché a regolamentare l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici.

Ambedue le omissioni costituiscono, sia pure su piani diversi, indice di non adeguato esercizio dell'attività di vigilanza che, invece, l'anzidetta legge n. 70 del 1975 ha inteso rivitalizzare, tra l'altro, collegandola alle esigenze conoscitive del Parlamento. A questo proposito, è opportuno ricordare che ancora non pochi si presentano i casi di mancata pronuncia degli organi di vigilanza sui bilanci di previsione e sui consuntivi; pronuncia che invece appare indispensabile (anche nei casi in cui la legge non preveda in modo espresso l'approvazione), in quanto è proprio questa la sede che offre all'organo di vigilanza la possibilità di valutare nel suo insieme la gestione dell'ente e quindi di rilevare eventuali deviazioni o irregolarità, con il conseguente apprestamento di misure correttive, e di indirizzare, in ogni modo, l'attività dell'ente su un piano di migliore funzionalità ed efficienza.

In particolare, per quanto riguarda la mancata emanazione delle norme previste dall'articolo 30 della legge n. 70 del 1975, va segnalata la necessità che vi si provveda tempestivamente, anche perché, come più volte osservato dalla Corte, sistemi disparati vengono adottati negli enti pubblici, molti dei quali mancano, altresì, di disciplina amministrativa e contabile.

Passando a più specifiche osservazioni, è da mettere in evidenza come, anche di recente, la Corte abbia rilevato, nel settore degli enti di gestione di partecipazioni statali, la carenza di direttive ministeriali in relazione all'attività operativa delle società che agli enti medesimi fanno capo, come pure il mancato (o per lo meno scarsamente efficiente) esercizio dei poteri di intervento sia in ordine alla gestione, in genere, dell'ente, sia per quanto attiene al rispetto dei criteri di economicità non solo da parte dell'ente di gestione, ma anche, per il tramite di questo, da parte delle società in esso inquadrate (48).

Vari provvedimenti ministeriali sono stati dichiarati non conformi a legge, tra gli altri quelli che riguardano la costituzione di una commissione di inchiesta sull'attività dell'ENEL, per difetto di competenza del Ministro (49), e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'IRI per essere stati chiamati a farne parte, in qualità di esperti, due funzionari ministeriali, senza la prescritta autorizzazione del Consiglio dei Ministri (50).

Rinviano al paragrafo che segue l'esame della situazione degli organi di amministrazione degli enti, può dirsi che più volte la Corte ha dovuto rilevare la mancanza delle pur necessarie iniziative per ricondurre alla normalità la situazione medesima. Così, tra gli altri, i casi di mancata ricostituzione del Consiglio di amministra-

(48) Determinazione n. 1328 del 18 gennaio 1977, relativa all'EGAM; relazione sulla gestione finanziaria dell'ENI.

(49) Determinazione n. 1313 del 10 novembre 1976. La Corte ha ritenuto che il Ministro vigilante ha il potere, e anche il dovere, segnatamente quando risulti propedeutico allo svolgimento dell'attività di vigilanza, di procedere, tramite i propri uffici, ad ispezioni presso l'ente, ma non già il potere di inchiesta che, in base all'ordinamento vigente, compete, se mai, alla Presidenza del Consiglio.

(50) Determinazione n. 1310 del 20 ottobre 1976; per maggiori dettagli si veda il capitolo relativo al Ministero delle partecipazioni statali.

zione dell'EAGAT, scaduto dal 1975 (51), e dell'ente di gestione per il cinema, da più di un anno in regime commissariale (52).

3. — *Organi di amministrazione e di revisione*

Si presenta ancora scarsamente soddisfacente la situazione degli organi di amministrazione, riscontrandosi molti casi di mancata ricostituzione degli organi medesimi che, scaduti (e taluni da molti anni), continuano ad operare in regime di « prorogatio » per assicurare la continuità della gestione.

La situazione anzidetta riguarda in molti casi enti già segnalati nella scorsa relazione (53), ai quali debbono aggiungersene non pochi altri, i cui organi di amministrazione sono venuti a scadere nel corso del 1976, senza che si sia ancora provveduto alla ricostituzione (54).

A parte gli interventi posti in essere dalla Corte in relazione a taluni enti, di

(51) Determinazione n. 1332 del 1° febbraio 1977. Con decreto 12 febbraio 1977 del Ministro per le partecipazioni statali è stato nominato un Commissario straordinario per la durata di un anno.

(52) Relazione della Corte sulla gestione dell'ente cinema per l'esercizio 1975.

(53) Tra gli enti che si trovano in tale situazione sono da annoverare quasi tutti gli enti di sviluppo (dal 1971); il Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia (dal 1971); l'Ente acquedotti siciliani (dal 1972); l'EFTAS (dal 1972); la Lega italiana contro i tumori (dal 1972); l'Istituto di fisica nucleare (dal 1972); l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (dal 1973); il servizio contributi unificati in agricoltura (dal 1975); l'Istituto elettrotecnico « Galileo Ferraris » (dal 1975); l'ISPE (dal 1975); l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (dal 1975); la Cassa di credito delle imprese artigiane (dal 1975); l'Automobil Club d'Italia (dal 1975).

(54) Tra gli altri, il Consiglio nazionale delle ricerche, la Croce rossa italiana, l'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano, la Federazione italiana della caccia, l'Ente autonomo del Flumendosa, le Casse marittime adriatica e meridionale, l'Opera nazionale pensionati d'Italia, l'Istituto Kirner.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui si è parlato nel precedente paragrafo, occorre ancora una volta segnalare, in via generale, la esigenza che gli organi di vigilanza non trascurino questo aspetto, tenendo soprattutto conto che la mancata ricostituzione degli organi di amministrazione, non soltanto si pone in contrasto con le norme di legge o di statuto, ma determina altresì riflessi, specie quando si protrae a lungo, sulla stessa efficienza degli enti.

Non diversa è la situazione per quanto riguarda la rinnovazione degli organi di revisione; i ritardi che si registrano riguarda-

no in molti casi gli stessi enti per i quali è mancata la ricostituzione degli organi di amministrazione (55).

(55) Tra gli enti i cui organi di revisione sono scaduti vanno segnalati il CONI (dal 1969), la Croce rossa italiana; l'Istituto nazionale della previdenza sociale e vari enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza; la Cassa per il Mezzogiorno; vari enti di sviluppo; l'Automobil Club d'Italia; l'ENAL; l'Istituto centrale di statistica; l'ENI; l'Ente autonomo di gestione per il cinema; l'Associazione nazionale controllo per la combustione; il Servizio contributi unificati in agricoltura e quasi tutti gli enti di sviluppo.

CAPITOLO VI

COMUNITA' EUROPEE

1. — *Considerazioni generali*

L'avvenuta ratifica con legge 6 aprile 1977, n. 148, del trattato 22 luglio 1975 sull'ampliamento dei poteri di bilancio del Parlamento europeo e sulla creazione di una Corte dei conti europea, costituisce una fase certamente di rilievo nel generale processo evolutivo di unificazione dell'Europa. In tale processo, la convergenza tra attività politica ed attività finanziaria risulta manifesta nel ricercato approfondimento dei rapporti tra le stesse strutture amministrative degli Stati membri conseguente alla istituzione del nuovo organo di controllo esterno della Comunità, strumento operativo ed insieme necessario supporto per lo svolgimento del sindacato parlamentare.

In effetti, la Corte dei conti europea, oltre che massimo organo di controllo della gestione del bilancio comunitario, verrà a rappresentare anche naturale centro di riferimento per una più approfondita conoscenza — da parte del Parlamento europeo — della concreta destinazione ed utilizzazione dei fondi comunitari. È da ricordare infatti che il controllo svolto dal nuovo organo collegiale includerà anche la verifica della economicità dei singoli fatti gestionali costituendo, verosimilmente, idoneo ed efficace mezzo per l'esercizio — da parte di un'assemblea ormai eletta a suffragio universale e diretto ed accreditata di nuovi

e maggiori poteri — (56), di un controllo sulla politica comunitaria più rispondente a quel migliore equilibrio istituzionale tra Consiglio della Comunità e Parlamento europeo implicito nel Trattato oggetto della recente ratifica del Parlamento nazionale (57). Una funzione, quella della Corte europea, finalizzata per ciò a garantire, all'organo parlamentare, la piena rispondenza alle finalità dei trattati di Roma e Parigi dell'attività svolta dalle Istituzioni con i mezzi apprestati da un bilancio che è alimentato in misura sempre crescente da risorse prelevate dalle economie dei Paesi membri.

A più riprese d'altro canto l'Assemblea europea si è pronunciata in favore di un controllo esterno idoneo a fornire all'autorità politica, cui compete la responsabilità

(56) È noto che il Trattato 22 luglio 1975 attribuisce al Parlamento europeo oltre alla facoltà, essenzialmente politica, di respingere « in toto » il bilancio anche quella di influire su poste di spesa sinora escluse — limitatamente alla valutazione della loro compatibilità finanziaria — dal sindacato dello stesso Parlamento.

(57) Gli strumenti di ratifica del Trattato, ad onta della brevità del periodo impiegato dagli organi parlamentari per la discussione relativa, hanno potuto essere depositati dall'Italia, ultima fra i Paesi membri della Comunità, soltanto nel mese di aprile 1977.

Non è estraneo a tale circostanza, che influisce sulle procedure richieste per l'inizio dell'attività della Corte europea, il ritardo verificatosi nella presentazione alle Camere del relativo disegno di legge (20 settembre 1976).

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del discarico, gli elementi atti a consentire una valutazione della gestione finanziaria nel suo complesso e non soltanto limitata agli aspetti contabili (58).

Lo stesso orientamento è stato ancora espresso dal Parlamento europeo con la risoluzione del 9 aprile 1976 nella quale è stata affermata la necessità che l'organo parlamentare possa disporre non soltanto di una raccolta di elementi che gli consentano di effettuare un controllo dei conti, ma anche di una sintesi che lo ponga in grado di valutare la situazione sul piano politico al fine di poter meglio esercitare il controllo parlamentare (59).

In altra occasione (discarico dei bilanci CEE per l'ultimo triennio) (60) l'Assemblea nel raccomandare « vivamente » a tutti gli Stati membri di adottare le misure necessarie per far sì che il controllo esterno divenga « pienamente effettivo » e che il passaggio dalla Commissione di controllo alla Corte europea avvenga senza soluzione di continuità, ha auspicato il sollecito stabilimento di contatti con gli organi di controllo esterno dagli Stati membri allo scopo di instaurare una cooperazione capace di assicurare nella Comunità un controllo integrato ed efficiente (61). Nella stessa riso-

(58) Gazzetta Ufficiale della CEE del 4 aprile 1977.

L'esigenza di un controllo di gestione acquista, tra l'altro, un particolare significato nell'ottica del Trattato CECA tenuto conto del fatto che i beneficiari dei fondi comunitari nel settore carbosiderurgico « non sono quasi mai sottoposti né ad un controllo interno né ad un controllo esterno nazionale ». (Relazione del revisore dei conti della CECA — 1976 — pag. 155 ss.).

Di qui l'auspicio contenuto nello stesso Rapporto che il riscontro esterno risulti orientato verso un efficace controllo di gestione ancor meglio attuabile nel momento in cui sarà data vita ad una regolare cooperazione tra gli organi di controllo esterno nazionale e comunitario.

(59) Gazzetta Ufficiale della CEE n. 92 del 3 maggio 1976.

(60) Gazzetta Ufficiale della CEE n. 6 del 10 gennaio 1977.

(61) Nella risposta all'interrogazione scritta n. 826/75 (Gazzetta Ufficiale della CEE del 29 maggio 1976) la Commissione ha affermato che spetterà alla futura Corte dei conti « stabilire le modalità d'esercizio dei poteri di controllo ad essa affidati ».

luzione il Parlamento europeo ha altresì richiamato la necessità di un controllo esterno focalizzato in misura prevalente sul settore agricolo ove — a causa dell'inadeguato coordinamento fra gli Stati in tema di controllo dei fondi comunitari — « risultano frequenti e di grave incidenza sul bilancio le irregolarità e le frodi ».

L'esigenza di uno stretto rapporto di collaborazione fra le Istituzioni di controllo esterno nazionali e la Corte dei conti europea discende, d'altro canto, dall'osservazione della sempre maggiore complessità del diritto comunitario e dell'impatto sugli ordinamenti giuridici interni della relativa normativa (62).

Non essendo stata ancora costituita la Corte dei conti europea, con la quale dovranno essere discussi i problemi riguardanti la collaborazione prevista a cura delle Istituzioni superiori di controllo degli Stati membri, non si può attualmente dare una configurazione della forma e del contenuto della collaborazione stessa. È però prevedibile che una normativa comunitaria di attuazione sarà emanata per disciplinare la materia. Non è quindi possibile, allo stato, una più puntuale informazione.

Nella precedente relazione era stato fatto cenno della avvenuta presentazione alle Camere, in armonia con quanto a suo tempo auspicato dalla Corte, di un disegno di legge relativo alla istituzione di un conto corrente di tesoreria per un più agevole e tempestivo finanziamento degli interventi previsti dai regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno (articolo 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea).

Decaduto per fine legislatura, il disegno di legge (63) è stato ripresentato in fine d'anno con alcune modifiche; tra queste, la prevista audizione di una Commissione paritetica parlamentare, per il parere sui sin-

(62) Cfr.: Relazione per l'esercizio 1975, pag. 478.

(63) Atto Camera 753.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

goli decreti di prelievo al fine della successiva assegnazione ai singoli capitoli degli stati di previsione della spesa dei fondi occorrenti alle Amministrazioni interessate per l'esecuzione dei regolamenti comunitari. Ciò consentirà — ove soccorra la puntuale e tempestiva programmazione da parte delle singole Amministrazioni delle disponibilità finanziarie necessarie per la concreta applicazione della normativa comunitaria al momento dell'entrata in vigore dei singoli regolamenti — di evitare il ripetersi delle situazioni di illegittimità riscontrate in passato e sanzionate con decisioni di condanna della Corte di giustizia comunitaria.

Giova da ultimo rilevare — con rinvio alle notazioni espresse nella Parte II di questa stessa Relazione — come al progressivo coinvolgimento delle Amministrazioni dello Stato conseguente alla stessa dilatazione dell'attività comunitaria, non abbia fatto riscontro, durante il 1976, né una ristrutturazione dei Ministeri finalizzata « anche » alla considerazione del fenomeno comunitario né una presa d'atto della necessità di un migliore coordinamento a livello istituzionale delle posizioni, non sempre univoche, che i vari Dicasteri assumono con riferimento alle modifiche dell'ordinamento interno postulate dalla progressiva armonizzazione, con quella comunitaria, delle politiche nazionali di settore (64).

Né all'adeguamento delle strutture interne amministrative, attraverso l'adozione di un diverso modulo organizzativo, si opponeva il limite costituito dalla prevista regionalizzazione di alcune delle attuali competenze in materia comunitaria quali, ad esempio, l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti CEE ed all'attuazione delle direttive recepite con legge ordinaria, essendo nota la riserva, allo Stato, dei compiti di indirizzo e coordinamento nella materia dei rapporti internazionali, di cui, le relazioni con

le Comunità europee, rappresentano di certo non indifferente parte.

2. — *La utilizzazione degli strumenti giuridici e finanziari ed i comportamenti contrari alle regole dei Trattati*

Della necessità di utilizzazione, piena e tempestiva, dei mezzi finanziari ottenibili nel contesto delle singole politiche comunitarie (agricola, sociale, regionale, carbosiderurgica, ecc.) e dei limiti riscontrati, sul piano interno, alla ottimale utilizzazione di tali risorse, si è diffusamente fatto cenno nelle Relazioni al Parlamento dei due ultimi esercizi (65). Le notazioni ivi espresse in ordine alla necessità di uno snellimento delle procedure interne volto a consentire maggiori vantaggi dalla normativa comunitaria a carattere incentivante, conservano ancora piena validità, nella considerazione del tendenziale ripetersi dei comportamenti negativi allora segnalati (66).

Tra questi va segnalato, sul piano della concreta applicazione di uno strumento comunitario d'intervento, il ritardo con il quale è stata data attuazione alla riforma delle strutture agrarie prevista dalle direttive 72/159 72/160 e 72/161 del 17 aprile 1972. A tale ritardo, solo in parte giustificato dalla necessità di risoluzione di taluni problemi a livello costituzionale con gli organi regionali, si contrappone la rapidità, degna di nota, con cui da parte di altri Paesi membri, e segnatamente dal Regno Unito, sono stati ottenuti nell'anno 1976 — sulla base della documentazione di spesa relativa agli interventi operanti nell'anno 1975

(65) In particolare: Relazione per l'anno 1975, pag. 475 ss.

(66) Nella risposta data l'11 marzo 1977 con riguardo all'interrogazione scritta n. 872/76 la Commissione CEE, segnalando di essere intervenuta a più riprese presso le autorità italiane per sollecitare il pagamento dei contributi del FEOGA agli agricoltori italiani ha rilevato come « i risultati ottenuti non possono essere considerati soddisfacenti soprattutto per quanto concerne i settori dell'olio di oliva e del grano duro » (in Gazzetta Ufficiale CEE n. 94 del 18 aprile 1977).

(64) Per più analitiche considerazioni sull'argomento vedasi il Cap. IX Ministero affari esteri.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— i contributi finanziari CEE previsti dalle richiamate direttive (67).

Per contro, un tendenziale miglioramento è stato constatato relativamente al tasso medio di utilizzazione in Italia dei fondi FEOGA — « sezione garanzia »; secondo la ultima situazione disponibile (68) il tasso in parola — pur restando al di sotto della media comunitaria (81 per cento) — è infatti passato dal 38 per cento al 75 per cento.

Con riguardo ai mezzi finanziari apprestati dal FEOGA, (Sezione orientamento) pur dando atto di un miglioramento riscontrato, per il più recente periodo, devono reiterarsi le considerazioni espresse nell'ultima Relazione della Corte in ordine ai ritardi nell'utilizzo, da parte italiana, delle disponibilità finanziarie del Fondo destinate al miglioramento delle strutture. In particolare, al 1° gennaio 1976, i contributi erogati all'Italia risultavano di poco superiori al 13 per cento di quelli effettivamente deliberati a fronte dei progetti presentati, contrapponendosi a una percentuale media per la CEE del 50 per cento con punte del 66 per cento per la Repubblica Federale Tedesca e del 60 per cento per i Paesi Bassi (69). Va altresì rilevato come, alla stessa data, alla Commissione CEE non siano pervenute da parte dell'Amministrazione italiana le domande di liquidazione del contributo relative ad un coacervo di progetti che rappresenta, in valore, circa il 70 per cento dell'aiuto globale finanziario concesso dalla Comunità per il loro finanziamento (70).

(67) Decisione della Commissione CEE dell'8 ottobre 1976 (in Gazzetta Ufficiale CEE del 19 ottobre 1976). La medesima situazione evidenziata nel testo si è peraltro prodotta anche in altri settori di intervento del FEOGA (cfr. Decisione Commissione CEE del 4 novembre 1976 in Gazz. Uff. CEE n. 311 del 12 novembre 1976).

(68) Quinta relazione finanziaria sull'attività del FEOGA - Doc. Com. (76) 553 del 25 ottobre 1976.

(69) Quinta relazione finanziaria, pag. 43. È da rilevare che per gli altri Stati membri la percentuale è inferiore al 25 per cento.

(70) Quinta relazione finanziaria citata.

Tutto ciò si risolve, in ultima analisi, in una penalizzazione aggiuntiva del settore, tenuto conto della perdita di potere d'acquisto connessa al trascorrere di un periodo estremamente lungo fra la decisione comunitaria di concessione del finanziamento e la richiesta di liquidazione — subordinata alla completa esecuzione del progetto finanziario — del contributo ai Servizi comunitari.

Del pari restano valide le considerazioni formulate nella precedente relazione della Corte sulla constatata tendenza — da parte italiana — alla successiva rinuncia all'esecuzione di progetti già finanziati dal fondo agricolo comunitario (71).

È sintomatico al riguardo constatare come sul totale degli importi non utilizzati, per progetti già presentati, il nostro Paese abbia negativamente inciso, dall'entrata in funzione del FEOGA al 1° gennaio 1976, per il 59 per cento a fronte di percentuali ridotte o ridottissime per gli altri Paesi della Comunità.

Per il settore « garanzia » è poi da segnalare il ritardo nell'attuazione della disciplina comunitaria volta al miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi; ciò ha comportato, come diretta conseguenza, un differimento nel tempo dei rimborsi ottenibili dal fondo comunitario (72). È anche a dire che

(71) Secondo il documento comunitario (sopra richiamato in nota) al 1° gennaio 1976, restavano inutilizzati presso la cassa comunitaria circa 6 miliardi di lire delle quali circa l'80 per cento conseguente a rinunce da parte italiana (41 progetti per 5.790.834 unità di conto). Per ulteriori notazioni sull'argomento si rinvia al capitolo II della Parte II.

(72) Considerazioni di non diversa specie possono essere formulate in merito alla mancata utilizzazione dei fondi previsti a carico della « sezione orientamento » del FEOGA nel quadro dell'organizzazione comune nel settore dei prodotti della pesca. Per un'analisi comparativa sull'utilizzazione di tale strumento finanziario da parte degli altri Stati membri vedasi le Decisioni della Commissione esecutiva in data 30-10-1976 (in Gazz. Uff. CEE n. 281/1976).

per il mancato rispetto dei termini nella rendicontazione dei fondi posti a disposizione del nostro paese, per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco, delle olive, dell'olio di oliva e degli stessi ortofrutticoli, la Commissione ha avviato il 18 febbraio 1976 la procedura di infrazione prevista dall'articolo 169 del Trattato di Roma.

Notazioni essenzialmente positive possono invece essere manifestate in ordine alla utilizzazione dei mezzi finanziari del Fondo europeo di sviluppo regionale. L'impegno e la tempestività nella presentazione e realizzazione dei relativi progetti hanno consentito solleciti finanziamenti da parte del Fondo (73).

Anche nell'anno decorso è stata constatata, nella sede giurisdizionale comunitaria, la inosservanza — totale o parziale — da parte italiana di alcune disposizioni emanate in applicazione del Trattato di Roma. Vanno ricordate a questo riguardo, la sentenza 26 febbraio 1976 (mancato adeguamento alla direttiva 70/458), e la sentenza

(73) Al 1° luglio 1976 il nostro Paese aveva impegnato circa 124 milioni di u.c. (su circa 300 del totale stanziato) ed aveva riscosso oltre 44 milioni di u.c. (su circa 90 corrisposti alla stessa data nell'intera Comunità). Fonte: 1ª relazione annuale sul Fondo Europeo di sviluppo regionale - CEE - 23 giugno 1976.

Con D.M. 27-7-1976, sottoposto alla Corte, sono state definite le concrete modalità di attuazione della legge 26-11-1975, n. 748, riguardante l'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale. In particolare, destinataria del pagamento del contributo del Fondo è la Cassa per il Mezzogiorno per il tramite del conto di tesoreria « Ministero del Tesoro — Spese di riscossione delle risorse proprie rimborsate dalla CEE e proventi vari » e del bilancio dello Stato. Introducendo un elemento di notevole diversità rispetto al passato è previsto che la stessa Cassa provveda all'erogazione dei contributi anche in favore delle pubbliche amministrazioni.

21 dicembre 1976 (mancato adeguamento alla direttiva 73/239) (74).

Né risultano essere state emanate in conformità della Decisione del Consiglio CEE in data 20 maggio 1975, n. 327 (75) le disposizioni regolamentari ed amministrative per l'attuazione, entro il 1° gennaio 1977, della normativa comunitaria per l'armonizzazione dei rapporti finanziari tra Aziende ferroviarie ed organi competenti in materia di bilancio, in vista del risanamento della situazione finanziaria di dette Aziende.

Nel quadro dell'esame di compatibilità con la disciplina limitativa — prevista in materia di concorrenza infracomunitaria dal Trattato CEE, — delle sovvenzioni accertate a carico dei bilanci pubblici, va altresì segnalato che la Commissione esecutiva ha iniziato nel 1976 la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti di alcuni aiuti di Stato contemplati dalla vigente legislazione. In particolare è stata avviata la procedura — volta a farne dichiarare l'incompatibilità, — relativamente ai contributi erogati dall'Istituto per il Commercio con l'estero per il finanziamento di campagne promozionali dei prodotti italiani (tessili, dell'abbigliamento, e delle calzature), condotte nei Paesi membri della CEE; così anche per il regime di aiuti previsto, sulla base del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) n. 23/1976 e 24/1976 del 1° ottobre 1976, a favore dei produttori di barbabietole da trasformare in zucchero; infine, nei confronti di un regime (regionale) di aiuti in favore dell'ammodernamento di impianti esistenti a causa dell'elevatezza dei contributi previsti in conto capitale.

È da dire infine che nel quadro degli impegni assunti in ambito comunitario (segnatamente con la CECA) resta da esamina-

(74) Per connessione di materia, va segnalato che soltanto il 21 gennaio 1977 è stato presentato alle Camere (Atto Senato n. 474) il disegno di legge di iniziativa del Ministro della sanità con il quale si dà esecuzione alla sentenza 14 dicembre 1972 della Corte di giustizia CEE (diritti fissi di visita sanitaria).

(75) Gazzetta Ufficiale CEE del 12 giugno 1975.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re se sia legittima la permanenza, nell'ordinamento interno, del diritto fisso erariale istituito con legge 27 giugno 1929, n. 1108 — ancora percepito all'atto della importazione di carbon fossile dall'estero ed il cui limitato gettito (circa 10 milioni per l'anno 1976 sul capitolo 2012 dell'entrata) non consente presumibilmente neppure di compensare gli oneri connessi alle necessarie operazioni

amministrative di accertamento, liquidazione e rendicontazione del prelievo stesso (76).

L'ESTENSORE

f.to Vittorio Guccione

IL PRESIDENTE

f.to Eugenio Campbell

(76) Occorre oltretutto considerare che una pronuncia negativa da parte della Corte di giustizia comunitaria investita della questione, porrebbe delicati problemi sul piano amministrativo in

ragione del presumibile riconoscimento del diritto al rimborso in favore dei soggetti colpiti dal tributo.